

A tutti gli OdC accreditati a fronte del Reg. (EU) 834/07

Loro Sedi

Ns. rif.: DC2017UTF002

Milano, 16/02/2017

Oggetto: Dipartimento Certificazione e Ispezione ACCREDIA - Circolare n° 04/2017
Valutazione degli operatori biologici nella qualifica dei loro fornitori

Egregi Signori,

Si comunica che a seguito del caso "Grano duro Puglia" e dopo aver svolto delle verifiche straordinarie predisposte dal SCSAPA, lo stesso aveva convenuto che Accredia si facesse carico di valutare con l'Autorità Competente (gli uffici ministeriali VICO e PQA I) quali debbano essere i criteri di valutazione sugli operatori biologici nella qualifica dei loro fornitori in termini di qualità e quantità da loro acquistate ai fini della conformità degli stessi.

L'incontro con i rappresentanti dell'Autorità si è tenuto in data 20 Novembre, nel corso dello stesso, Accredia ha chiesto un confronto sulla corretta interpretazione delle regole di riferimento dello schema di certificazione relativamente a quanto sopra riportato.

Accredia ha ribadito l'opportunità di procedere ad una valutazione congiunta sugli attuali obblighi che gravano tanto sull'operatore in relazione allo schema di certificazione del processo di produzione biologico, che sugli Organismi di Controllo.

L'Autorità Competente convenendo sulla opportunità dell'approfondimento della questione sollevata da Accredia e in considerazione dei ricorrenti illeciti perpetrati nel settore biologico, ritiene che la questione della qualifica dei fornitori debba essere affrontata tenendo presente le filiere a rischio coinvolte, le azioni che gli operatori della filiera potrebbero attuare (tenendo in debita considerazione quanto già fatto presente da alcune associazioni di categoria) e le attività di competenza degli Organismi di Controllo.

Per quanto sopra, visti il decreto ministeriale 15.03.2013 (nonché il Regolamento Tecnico di Accredia RT16) il Ministero ritiene che gli OdC dovranno adeguare, quanto prima, le procedure (o altra documentazione di sistema) per la valutazione della qualifica dei fornitori da parte degli operatori secondo i seguenti principi:

- gli operatori devono, oltre a richiedere il documento giustificativo ed il certificato di conformità al fornitore, verificare sul sistema SIB la rispondenza di detti documenti e mantenerne evidenza oggettiva;
- l'operatore, nella veste di acquirente, deve informare immediatamente il proprio OdC delle transazioni in atto relative alle filiere a rischio, affinché il medesimo OdC, entro 10 giorni dalla comunicazione, verifichi la congruenza dei quantitativi tramite il sistema di informazione di cui all'art. 31 del Reg. CE 834/2007 ed i PAP annuali di produzione.
- gli operatori delle filiere a rischio, nella veste di fornitori, devono trasmettere ai loro acquirenti il documento giustificativo ed il certificato di conformità, nonché informare immediatamente il proprio OdC che verificherà la congruità di quanto dichiarato anche tramite i PAP annuali di produzione.

A fronte di quanto sopra esposto l'Autorità Competente ritiene che le filiere a rischio, comprensive della soglia critica dei quantitativi, cui si debbano applicare le procedure sopra indicate sono le seguenti:

- Cereali, soia e altre proteaginose: TON 40 per transazioni con il medesimo operatore.
- Olio extra vergine di oliva: TON 15 per transazioni con il medesimo operatore.
- Pomodoro da industria: TON 300 per transazioni con il medesimo operatore.
- Riso: TON 15 per transazioni con il medesimo operatore.

La suddetta documentazione dovrà essere caricata nell'area riservata del sito web di ACCREDIA di riferimento per le valutazioni documentali condivise Mipaaf - ACCREDIA secondo le modalità sancite dal Decreto del 15 aprile 2013 per una valutazione congiunta Mipaaf- ACCREDIA secondo i predetti principi guida.

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti porgiamo cordiali saluti.



Ufficio Tecnico
Dr. Francesco Santini